

ORIGINALE

COPIA



# COMUNE DI OSSI

- Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904; Tel. 0793403100 Fax 0793403141

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del Reg.	<b>Oggetto: Nomina del Revisore dei Conti.</b>
Data 19-03-2015	

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo con inizio alle ore 17:30, nella sala consiliare presso il Palazzo Baronale, convocato per determinazione del Presidente e sentiti i capigruppo consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta di Seconda convocazione, con l'intervento dei Signori:

<b>LUBINU PASQUALE</b>	<b>P</b>	<b>Pala Antonio</b>	<b>A</b>
<b>Canu Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Fadda Gavino</b>	<b>P</b>
<b>Cau Angelino</b>	<b>P</b>	<b>Muresu Patrizia</b>	<b>A</b>
<b>Mossa Alfredo</b>	<b>P</b>	<b>Cassano Gavino Raimondo</b>	<b>P</b>
<b>Cossu Maria Laura</b>	<b>P</b>	<b>Manca Gian Nicola</b>	<b>P</b>
<b>Canu Ferdinando</b>	<b>P</b>	<b>Solinas Sebastiano</b>	<b>P</b>
<b>Pinna Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Mura Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Zinellu Sergio</b>	<b>P</b>	<b>Sanna Cristiana</b>	<b>A</b>
<b>Demontis Mario</b>	<b>P</b>		

<b>PRESENTI</b>	<b>n. 14</b>	<b>ASSENTI</b>	<b>N° 3</b>
-----------------	--------------	----------------	-------------

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Sig. Alfredo Mossa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Ivana Anna Gala.

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 41, in data 30/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ☐ si è provveduto a rieleggere l'organo di revisione economico-finanziaria per il periodo dal 30/11/2011 al 30/11/2014;

Considerato che alla data del 30/11/2014 viene a scadere l'incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 15/01/2015., ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che:

- a) la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione richiede una serie di adempimenti preliminari ed attuativi, quali la presentazione delle domande, l'accertamento dei requisiti richiesti e l'istituzione dell'elenco su base regionale;
- b) l'articolo 5, comma 1, del DM n. 23/2012 demanda ad un apposito avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dell'organo di revisione in scadenza;

Vista in particolare la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012, la quale precisa, in merito alle modalità di nomina dell'organo di revisione nel regime transitorio, che *"gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che – come previsto dall'articolo 5, comma 1, del "regolamento" sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui "i consigli comunali e provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitata a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri" e l'organo di revisione contabile durerà in carica tre anni. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste dal regolamento in esame"*;

Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Tenuto conto quindi che sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte delle Regioni a statuto speciali continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

Vista la LR Sardegna n. 24 in data 11 dicembre 2012, la quale all'articolo 1 prevede che *"1. Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante*

*ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)*”;

Vista la LR Sardegna n. 3 in data 08/02/2013, la quale ha reso permanenti le disposizioni contenute nella LR Sardegna n. 24/2012;

Visto il Comunicato del Ministero dell'interno – Finanza locale in data 20 dicembre 2012;

Dato atto che alla data odierna non risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di avvio del nuovo procedimento di nomina dell'organo di revisione degli enti locali della Regione Sardegna (statuto speciale);

Dato atto quindi che occorre procedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2015./2018 secondo le disposizioni contenute nell'articolo 234 e ssgg del Tuel;

Considerato che la popolazione del Comune di Ossi. alla data del 31/12/2014. risulta essere inferiore a 15.000 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico;

Verificato che il regolamento di contabilità di questo ente:

- non prescrive particolari forme di pubblicità di tipo preventivo per l'affidamento dell'incarico di che trattasi;
- prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione dei candidati alla carica di revisore;

Tenuto conto che il servizio finanziario dell'ente ha provveduto a pubblicare avviso di selezione per n. 30 giorni consecutivi, al fine di selezionare i candidati alla carica di revisore dell'ente e che sulla base di tale selezione, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di altre cause ostative, sono stati ammessi i candidati come da elenco allegato al presente;

Visti i *curricula* professionali dei candidati;

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante *“Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”*;
- il DM 31/10/2001 recante *“Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”*;
- il DM 25/05/2005 recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”*;

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, all'art. 241, comma 1, prevede che "*il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale*";

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, "*non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi*";

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che "*a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010*";

Visti:

- a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;
- b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto "*considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la*

*norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).”;*

- c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che *“la ratio dell’art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell’Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011”;*

Dato atto che il compenso annuo al Revisore è confermato, nella misura massima fissata dal Decreto Interministeriale del 20.5.2005 e che, decurtato nella misura del 10% ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.L. n° 78/2010 convertito nella L. 30.7.2010 n° 122, risulta quindi pari ad annui € 7350,31 (comprensivi contributo previdenziale e Iva) oltre che il rimborso spese per missioni quantificabili nella somma massima di 180 annui;

Ritenuto di provvedere in merito;

Distribuite le schede per la elezione dell’organo di revisione, con l’avvertenza che ciascun consigliere potrà esprimere n. 1 preferenza, dovendo eleggere un solo componente;

Eseguita la votazione segreta e dato atto che la stessa ha avuto luogo nel rispetto delle norme sopra indicate;

Accertato il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n. 14, votanti n. 14

Schede scrutinate n. 14,

Voti riportati dai candidati:

N. d'ordine	Cognome e Nome	Voti
1°	Mastino Mario	14

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Proclamato l’eletto sulla base dell’ordine di votazione sopra riportato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 19-03-2015 COMUNE DI OSSI

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 2014/2017, il Dott./Rag. Mastino Marcello, nato a Sassari il 03.04.1972 e residente a Ossi in Via/Piazza Angioy n. 57;
- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di determinare, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000, del DM 25/05/2005 e dell'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

il compenso annuo al Revisore è confermato, nella misura massima fissata dal Decreto Interministeriale del 20.5.2005 e che, decurtato nella misura del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. n° 78/2010 convertito nella L. 30.7.2010 n° 122, risulta quindi pari ad annui € 7350,31 (comprensivi contributo previdenziale e Iva) oltre che il rimborso spese per missioni quantificabili nella somma massima di 180 annui;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

---

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. n° 267/2000.

Data: 12-03-2015

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia





**Letto, confermato e sottoscritto:**

**Il Presidente**  
F.to Sig. Mossa Alfredo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Gala Ivana Anna

---

---

**CERTIFICO CHE:**

- La presente deliberazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni degli atti del Comune di Ossi in data 09-04-2015 per n°15 giorni consecutivi da oggi.

- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Capigruppo consiliari.

**Ossi li 09-04-2015**

**Il II Responsabile del Procedimento**  
F.to Calisai Beniamino

---

---

**CERTIFICO CHE:**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL);

**Il Segretario Comunale**  
F.to Gala Ivana Anna

- ORIGINALE della Deliberazione
- COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

**Ossi li 09-04-2015**

**Il II Responsabile del Procedimento**  
Calisai Beniamino